

INPGI



Ufficio Legale

TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE LAVORO 4ª (PRIMO GRADO) - V.le G. Cesare n. 54

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. R. Gen.

Dispositivo N.

Il Giudice designato, Dott. Foscolo nella causa

TRA

EDISUD SPA

domiciliato in Roma, via A. VENEZIA 51 presso l'Avv.
F. BRACCIO che lo rappresenta.

E

INPGI

domiciliato in Roma via MILVA 35 presso l'Avv.
GAVINA SULTAS che lo rappresenta - contumace

all'udienza del 18/6/05 ha pronunciato la seguente **sentenza**.

DISPOSITIVO:

*Ripetto l'opposizione con conferma del debito ingiuntivo;
condanno l'opponente al pagamento di euro 2000,00 oltre
IVA e c.c.t. per spese del giudice.*

Roma 18/6/05

FC 18/6/05

TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE LAVORO 4ª (PRIMO GRADO) - V.le G. Cesare n. 54

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. R. Gen. Dispositivo N.

Il Giudice designato, Dott. T. T. T. nella causa

TRA

EDILSUA SPA

domiciliato in Roma, via ARMINA 51 presso l'Avv.

E. R. U. L. che lo rappresenta.

E

I. N. P. H.

domiciliato in Roma via MARCA 35 presso l'Avv.

G. M. M. S. che lo rappresenta - contumace

all'udienza del 18/11/05 ha pronunciato la seguente sentenza.

DISPOSITIVO:

Ripete l'opposizione con conferme del dante (gen. 05);
condanna l'opponente al pagamento di euro 2000,00 oltre
IVA e CPA per spese del fisco.

Roma 18/11/05

[Signature]

FATTO E DIRITTO

Per ricorso in opposizione e decreto ingiuntivo la
EDISUD SPA ha convenuto in giudizio l'INPGI,
chiedendo la revoca del D.I. n. 4631 emesso dal
TRIBUNALE del lavoro di ROMA il 27/8/02 e noti-
ficato il 26/8/02, con il quale veniva ingiunto
alla medesima, di pagare all'INPGI la somma
di euro 46.796,36 - a titolo di contributi e som-
me sociali riferiti alla promolista

, relativi al periodo 3/86-8/89 - oltre alle
ulteriori somme sociali dovute dal 16/8/02 e
alle spese legali.

Di costituire l'INPGI chiedendo il rigetto della
opposizione con conferma del decreto opposto.

Ritorna il giudice che detto decreto è stato legiti-
timamente emesso, essendo non contestata la natura,
promolistica, della attività della ^{svolta}
in regime di subordinazione. Ciò è stato con-
fermato dalle istituzioni svolte, che ha proprio
la funzione protettiva, in relazione della

; il fatto che le stesse scrivane cartacee
(prevalentemente sulle scritte) su disposizioni del
capo-servizio o del vice-capo-servizio; il fatto che
era presente almeno 4 ore al giorno dal lunedì
al sabato; il fatto che - al pari degli altri robottoni

professionisti - disponeva di una postazione fissa di lavoro, con scrivania e computer; che era inserita in base alle esigenze redazionali, nelle turnazioni di riposo settimanali e di ferie, concordate con il responsabile della redazione e gli altri colleghi; che lavorava, secondo le direttive impartite dal responsabile di redazione con ordini di servizio; che era retribuita con un compenso fisso mensile; che era pienamente inserita nella organizzazione redazionale; che aveva partecipato a corsi di formazione e aggiornamento a spese delle aziende; che si interessava del settore cronaca, spettacoli, cultura, sport, ecc.; che aveva svolto tutte le attività di redazione (ricerca e raccolta del materiale, elaborazione delle notizie, illustrazioni dei fatti, redazioni dei servizi giornalistici e di inchieste esterne, come redazionali) (v. in particolare tutti i ... e ...).

È evidente dunque la natura subordinata del rapporto di lavoro giornalistico tra la opponente e la ...
Va poi sottolineato che per la attività giornalistica, svolta ^{da} quest'ultima in via continuativa all'interno della redazione della GAZZETTA del MEXICO, il competente ordine - quale Organo preposto alla gestione del corretto svolgimento delle attività

professionista, secondo i canoni stabiliti dalla legge professionale, ha iscritto lo [] nel REGISTRO dei PRATICANTI, certificando dunque lo svolgimento di un adeguato tirocinio, a decorrenza dell'1/8/85. Dal conseguimento dello status di praticante, disposto dal competente CONSIGLIO DELL'ORDINE, ~~non~~ deriva la automatica assoggettabilità alle contribuzioni INPS ed incombe sul datore di lavoro la eventuale prova dell'illegitimità conseguimento della iscrizione al registro dei praticanti, prova che non è stata fornita dalle opposenti (CASS. 11864/04; CASS. 28/05). La S.C. ha dunque affermato il principio che una volta dimostrato da parte dell'ENTE PREVIDENZIALE, il possesso dei due requisiti della iscrizione all'albo e della sopravvivenza del rapporto di lavoro al contratto collettivo professionale, rimane a carico del datore di lavoro fornire la prova dell'illegitimità possesso di entrambi i requisiti. Si osserva, però, che non può essere fondata la censura di prescrizione sollevata dalle opposenti, giacché nel verbale di conciliazione del 21/7/88 - depositato in atti - la società opponente ha riconosciuto il debito contributivo con dichiarazioni espresse e confessionali. Quanto poi alle somme, si osserva che - fermo restando l'obbligo relativo alle somme appiattite, che costituiscono

una conseguenza automatica dell'insediamento
o del ritardo dei fatti del datore di lavoro della
obbligazione contributiva, in misura predeterminata
dalla legge - la riforma del sistema assicurativo
introdotta con l'art. 116 della legge 388/00 non ha
diretta applicazione nei confronti degli enti privati
dunque privati, ancor più alla luce della
sentenza n. 3065/04 del CONS. di STATO, che ha
scuolto la tesi dell'INPS di far determinare
in autonomia le sanzioni connesse all'insediamento
degli obblighi contributivi e provvedimenti
di condono ed ha quindi escluso la automatica
applicabilità dell'art. 116 citato.

In proposito si osserva che l'INPS con delibera
n. 86/01 (approvata dal MINISTERO del lavoro
il 16/1/02) è intervenuto sulla disciplina, prece-
dentemente in vigore fin dal 1997, proprio per
adeguarsi all'innovativa più favorevole ripresa
introdotta dalla legge finanziaria per il 2001.

Del resto la giurisprudenza di merito prevalente ha
concluso per la inapplicabilità dell'art. 116 co. 8 e
supp. agli enti privati, arguendone dallo
art. 2 del D.Lgs 509/84 e dall'art. 6 co. 6 bis
d.l. n. 78/87 nel testo risultante dalla legge
di conversione n. 140/87, e dallo stesso di

una esplicita formulazione, che sarebbe stata
necessaria per riferire la disposizione anche agli
enti beneficiari.

Pertanto la pratica vantata dall' INPSI deve
essere considerata legittima, tenuto anche conto
che l'acordo raggiunto dalle parti sociali, recepito
anche dal consiglio di AMMINISTRAZIONE dell' INPSI
in data 13/5/04 e 22/8/04 (con cui è stato
adottato un provvedimento di condono e deliberato
di applicare un regime sanzionatorio conforme
alla legge 388/00), non opera retroattivamente
e produce i suoi effetti solo a decorrere dalla
data successiva a quella di approvazione mini-
storiale, intervenuta l'8/2/05.

Per le considerazioni che precedono, la opposizione
in esame deve quindi essere rigettata, con condanna
del diritto impugnato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

Roma 18/6/05

Il Giudice